

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

20° anno n. L 343

29 dicembre 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 2935/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 1/77 del Comitato misto CEE-Finlandia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto Comitato misto 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2936/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del Comitato misto CEE-Finlandia che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa 60

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2935/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativo all'applicazione della decisione n. 1/77 del Comitato misto CEE-Finlandia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto Comitato misto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità questa decisione,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ⁽¹⁾ è stato firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1974;

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, è applicabile nella Comunità la decisione n. 1/77 del Comitato misto.

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di detto accordo, il comitato misto CEE-Finlandia ha adottato la decisione n. 1/77 che completa e modifica il protocollo n. 3 e sostituisce certe decisioni del Comitato misto ;

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

DECISIONE N. 1/77 DEL COMITATO MISTO

del 20 dicembre 1977

che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce alcune decisioni del comitato misto

IL COMITATO MISTO,

« TITOLO II

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che per l'applicazione dell'accordo, le regole d'origine per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali i prodotti acquistano il carattere di prodotti originari, sia le giustificazioni di tale carattere e le sue modalità di controllo da parte del suddetto protocollo, sono state modificate da numerose decisioni del comitato misto; che altre decisioni del predetto comitato hanno introdotto alcune procedure che semplificano l'applicazione del protocollo stesso;

considerando pertanto che è opportuno per il buon funzionamento dell'accordo, riunire in un solo testo tutte dette disposizioni allo scopo di facilitare il compito degli utenti e delle amministrazioni doganali;

considerando, inoltre, che il consiglio di cooperazione doganale ha adottato una raccomandazione che modifica la nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, qui di seguito definita « Nomenclatura »; che è opportuno di conseguenza adattare gli elenchi A e B riportati negli allegati II e III del protocollo n. 3 e introdurre una regola specifica relativa all'origine dei prodotti presentati sotto forma d'assortimenti,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del titolo II del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

Metodi di cooperazione amministrativa*Articolo 8*

1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Finlandia, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, denominato qui di seguito « certificato EUR. 1 », il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo, o
- b) un formulario EUR. 2, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo, per spedizioni che contengano esclusivamente prodotti originari e a condizione che il valore di ogni spedizione non superi le 1 500 unità di conto.

2. Sono ammessi come originari ai sensi del presente protocollo, senza che sia necessario uno dei documenti di cui al paragrafo 1, i prodotti:

- a) che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati e il cui valore non sia superiore a 100 unità di conto,
- b) che sono contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e il cui valore non sia superiore a 300 unità di conto.

Queste disposizioni vengono applicate solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo e non esista nessun dubbio sulla sincerità di detta dichiarazione.

Sono considerate prive di ogni valore commerciale le importazioni a carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei passeggeri:

queste merci non devono costituire, per la loro natura e il loro quantitativo, nessuna preoccupazione di carattere commerciale.

3. L'unità di conto (UC) ha il valore di 0,88867088 grammi di oro fino. In caso di modificazioni dell'unità di conto, le parti contraenti si metteranno in contatto a livello di comitato misto per ridefinirne il valore in oro.

4. Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzature che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte, sono considerati come costituenti un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

5. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto d'articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti.

Articolo 9

1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

2. Il rilascio del certificato EUR. 1 è effettuato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente protocollo. Il rilascio del certificato EUR. 1 viene effettuato dalle autorità doganali della Finlandia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Finlandia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo.

3. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Finlandia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR. 1 secondo le condizioni fissate dagli accordi di cui all'articolo 2 del presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità, della Finlandia, dell'Austria, dell'Islanda, della Norvegia,

del Portogallo, della Svezia o della Svizzera ai sensi dell'articolo 2 e, all'uopo, dell'articolo 3 del presente protocollo e con la riserva che i prodotti ai quali i certificati EUR. 1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Finlandia.

In caso di applicazione dell'articolo 2 e, all'occorrenza, dell'articolo 3 del presente protocollo, i certificati EUR. 1 vengono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati nei quali le merci abbiano o soggiornato prima della loro riesportazione senza aver subito modificazioni, oppure subito le modificazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, su presentazione dei certificati EUR. 1 rilasciati precedentemente.

4. Il certificato EUR. 1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dall'accordo.

La data di rilascio del certificato EUR. 1 deve essere indicata nella casella dei certificati EUR. 1 riservata alla dogana.

5. A titolo eccezionale, il certificato EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quando non sia stato rilasciato all'atto dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti: « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT », « DÉLIVRÉ A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFØLGENDE », « ANNETTU JÄLKIKÄTEEN », « UTGEFID EFTIRA », « UTSTEDT SENERE », « EMITIDO A POSTERIORI », « UTFÄRDAT I EFTERHAND ».

6. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono portare una delle menzioni seguenti: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », « KAKSOISKAPPALE », « SAMRIT », « SEGUNDA VIA ».

Il duplicato, sul quale deve essere riprodotta la data del certificato EUR. 1 originale, ha valore da tale data.

7. Le menzioni di cui ai paragrafi 5 e 6 vengono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato EUR. 1.

8. La sostituzione di uno o più certificati EUR. 1 con uno o più certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata nell'ufficio doganale in cui le merci si trovano.

9. Al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3, le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi o di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

Articolo 10

1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo, e che sia riempito in conformità di questo protocollo.

2. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia riempito correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziatura. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. Poiché il certificato EUR. 1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione adottare le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR. 1.

4. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta insieme alla domanda ogni documentazione giustificativa utile, che possa fornire la prova che le merci da esportare possono consentire il rilascio di un certificato EUR. 1.

5. Quando un certificato EUR. 1 viene rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente protocollo, dopo l'esportazione effettiva delle merci alle quali si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui al paragrafo 1 :

— indicare luogo e data di spedizione delle merci alle quali si riferisce il certificato EUR. 1,

— attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR. 1, all'atto dell'esportazione delle merci di cui trattasi, precisandone i motivi.

6. Le richieste di certificati EUR. 1 nonché i certificati EUR. 1 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del presente protocollo in sostituzione dei quali vengono rilasciati nuovi certificati EUR. 1, devono essere conservati dalle autorità doganali del paese d'esportazione almeno per due anni.

Articolo 11

1. Il certificato EUR. 1 è compilato sul modulo di cui un modello figura all'allegato V del presente protocollo. Questo modulo è stampato in una o più delle lingue nelle quali l'accordo è redatto o in svedese. Il certificato EUR. 1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR. 1 deve avere il formato di mm 210 × 297, con una tolleranza massima di mm 5 in meno e mm 8 in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di g 25 il m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Gli Stati membri della Comunità e la Finlandia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR. 1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR. 1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR. 1 deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 12

1. Il certificato EUR. 1 deve essere presentato, nel termine di quattro mesi a partire dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale le merci sono presentate secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

2. Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo quando, su domanda del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR. 1 per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. I certificati EUR. 1 che vengono presentati alle autorità doganali dello Stato importatore dopo lo spirare del termine di presentazione di cui al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR. 1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

4. La constatazione di piccole discordanze tra le menzioni esistenti sul certificato EUR. 1 e quelle contenute sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'assolvimento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR. 1 se viene regolarmente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

5. I certificati EUR. 1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

6. La prova che esistono le condizioni di cui all'articolo 7 del presente protocollo, è fornita con la presentazione alle autorità doganali competenti dello Stato d'importazione :

- a) o di un titolo giustificativo del trasporto unico redatto nello Stato di esportazione e sotto la cui scorta è stato effettuato l'attraversamento del paese di transito ;
- b) o di un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito e contenente :
 - una descrizione esatta delle merci,
 - la data di carico e scarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate,
 - la certificazione delle condizioni nelle quali si è effettuata la sosta delle merci ;

c) o, in mancanza, di qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13

1. In deroga all'articolo 9, paragrafi 1—6 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 6 del presente protocollo, una procedura semplificata di rilascio del certificato EUR. 1 è applicabile, secondo le disposizioni seguenti.

2. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, di seguito chiamato « esportatore gradito », che corrisponda alle condizioni previste dal paragrafo 3 e che intenda effettuare operazioni per le quali può essere rilasciato un certificato EUR. 1, a non presentare, all'atto dell'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato esportatore, né la merce, né la richiesta di certificato EUR. 1 di cui le merci costituiscono l'oggetto, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR. 1 alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafi 1—4 e all'articolo 12, paragrafo 2 del presente protocollo.

Le autorità doganali dello Stato esportatore possono escludere alcune categorie di merci dalle facilitazioni previste dal paragrafo 1.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è accordata solo all'esportatore abituale e che offre, a parere delle autorità doganali, ogni garanzia per il controllo del carattere originario dei prodotti.

Le autorità doganali rifiutano l'autorizzazione a quell'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse giudicano utili.

Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo allorché l'esportatore gradito non soddisfa più alle condizioni o non offre più tali garanzie.

4. L'autorizzazione specifica, a scelta delle autorità doganali, se la casella n. 11 « visto della dogana » del certificato EUR. 1, debba :

- a) o essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato esportatore, nonché della firma, manoscritta o no, di un funzionario del predetto ufficio ;
- b) o essere stampigliata dall'esportatore gradito con l'impronta di un timbro speciale autorizzato dalle autorità doganali dello Stato di esporta-

zione e conforme al modello che figura nell'allegato VII del presente protocollo. Questa impronta può essere stampata sui moduli.

La rubrica n. 11 « visto della dogana » del certificato EUR. 1 viene eventualmente riempita dall'esportatore gradito.

5. Nei casi di cui al paragrafo 4, lettera a), la casella n. 7 « osservazioni » del certificato EUR. 1 porta una delle menzioni seguenti: « Procédure simplifiée », « Forenklet procedure », « Vereinfachtes Verfahren », « Simplified procedure », « Procedura simplificata », « Vereenvoudigde Procedure », « Yksinkertaistettu menettely », « Einföldun afgreidslu », « Forenklet prosedyre », « Procedimento simplificado », « Förenklad procedur ». L'esportatore gradito precisa, all'occorrenza, nella casella n. 13 « richiesta di controllo » del certificato EUR. 1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente a effettuare il controllo del certificato EUR. 1.

6. Nell'autorizzazione, le autorità doganali precisano in particolare:

- a) le condizioni nelle quali sono redatte le domande di certificati EUR. 1;
- b) le condizioni in cui vengono conservati, per lo meno per due anni, tali domande, nonché i certificati EUR. 1 che siano serviti alla redazione di altri certificati EUR. 1, alle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del presente protocollo;
- c) nei casi di cui al paragrafo 4, lettera b), le autorità doganali competenti a effettuare i controlli a posteriori di cui al successivo articolo 17.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere, nel caso della procedura semplificata, l'utilizzazione di certificati EUR. 1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguergli.

7. L'esportatore gradito può essere tenuto a informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che effettua, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono effettuare, nei confronti degli esportatori graditi, tutti i controlli che ritengono utili. Detti esportatori sono tenuti a sottoporcisi.

8. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano l'applicazione dei regolamenti della Comunità, degli Stati membri e della Finlandia, relativi alle formalità doganali e all'utilizzo dei documenti doganali.

Articolo 14

1. Il formulario EUR. 2 è redatto e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, da un suo rappresentante autorizzato. Esso viene redatto sul modulo di cui un modello figura all'allegato VI. Tale modulo è stampato in una o più delle lingue in cui è stato redatto l'accordo o in svedese. Il formulario è redatto in una di dette lingue, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore; se viene redatto a mano deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Per ogni spedizione viene redatto un formulario EUR. 2.

3. Il formulario EUR. 2 deve avere il formato di mm 210 × 148, con una tolleranza massima ammessa di mm 5 in meno e di mm 8 in più nel senso della lunghezza. La carta utilizzabile è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il m².

4. Gli Stati membri della Comunità e la Finlandia possono riservarsi la stampa dei formulari EUR. 2 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

5. Se le merci oggetto della spedizione sono state sottoposte a un controllo nel paese di esportazione per la definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può indicare i riferimenti a detto controllo nella rubrica « osservazioni » del formulario EUR. 2.

6. L'esportatore che ha redatto un formulario EUR. 2 è tenuto a fornire, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, ogni possibile giustificazione per quanto riguarda l'utilizzazione di detto formulario.

Articolo 15

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Finlandia per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 del presente protocollo e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Finlandia o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Finlandia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Finlandia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte ;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Finlandia o nella Comunità ;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Finlandia o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione ;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR. 1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 16

1. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e la Finlandia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati EUR. 1 compresi quelli rilasciati in base all'articolo 9, paragrafo 3, del presente protocollo nonché delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sul formulario EUR. 2.

2. Il Comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Finlandia.

3. Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Finlandia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR. 1.

4. Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente

dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce ai benefici del regime preferenziale.

Il presente paragrafo si applica *mutatis mutandis* nel caso di utilizzo della procedura di cui all'articolo 13 del presente protocollo.

5. Gli Stati membri e la Finlandia adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato EUR. 1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, vengano fatte oggetto a sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad assicurare la loro conservazione.

6. Quando i prodotti originari della Comunità o della Finlandia, importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR. 1 subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR. 1, se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 17

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 è effettuato per sondaggio (scandaglio) o ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato importatore hanno fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato importatore rimandano il certificato EUR. 1 o il formulario EUR. 2, o una fotocopia di tale certificato o di tale modulo alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 o al formulario EUR. 2, se è stata presentata, la fattura o una copia di essa, e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno pensare che le menzioni riportate su detto certificato o su detto formulario sono inesatte.

Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la sospensione del sequestro, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori sono portati a conoscenza, appena possibile, delle autorità doganali dello Stato importatore. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato, è applicabile alle merci realmente

esportate e se queste ultime possono dare effettivamente luogo all'applicazione del regime preferenziale.

Quando tali contestazioni non hanno potuto essere risolte tra le autorità doganali dello Stato importatore e quelle dello Stato esportatore, o quando sollevano un problema d'interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposte al comitato doganale.

Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR. 1, i documenti di esportazione o le copie dei certificati EUR. 1 sostitutivi devono essere conservati per lo meno per due anni dalle autorità doganali del paese esportatore. »

Articolo 2

Il testo degli articoli 23, 24 e 25 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti del tipo di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera nella fabbricazione di prodotti per i quali vengono rilasciati o previsti un certificato EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono essere oggetto di una restituzione dei dazi doganali o beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma, a meno che non si tratti di prodotti originari della Comunità, della Finlandia o di uno degli altri sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti ottenuti in conformità delle condizioni previste nell'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo, non possono ottenere, nello Stato in cui la suddetta fabbricazione ha avuto luogo, restituzione dei dazi doganali o beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma, fino al 30 giugno 1977.

3. L'espressione « dazi doganali », quando è utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti, comprende anche le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.

Articolo 24

1. Dai certificati EUR. 1 si fa, eventualmente, risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario e hanno subito ogni ulteriore trasformazione nelle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo,

fino alla data a partire dalla quale il dazio doganale applicabile ai predetti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e la Finlandia dall'altra.

2. Negli altri casi in detti certificati si indica, eventualmente, il plusvalore acquisito in ciascuno dei territori seguenti :

- la Comunità nella sua composizione originaria,
- l'Irlanda
- la Danimarca, il Regno Unito,
- la Finlandia,
- ciascuno degli altri sei paesi previsti dall'articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 25

1. All'importazione in Finlandia o in Danimarca o nel Regno Unito possono fruire delle disposizioni tariffarie in vigore in Finlandia o negli altri due paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo:

- a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali è stato rilasciato un certificato EUR. 1 dal quale risulta che hanno acquisito il carattere originario e hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Finlandia o negli altri due paesi di cui sopra o negli altri sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo ;
- b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo diversi da quelli dei capitoli 50—62, per i quali è stato rilasciato un certificato EUR. 1 da cui risulta :
 1. che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento dell'esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
 2. e che il plusvalore acquisito in Finlandia o negli altri due paesi di cui sopra o negli altri sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di detti prodotti ;
- c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo e citati nella seguente colonna 2, per i quali è stato rilasciato un certificato EUR. 1 da cui risulta che sono stati ottenuti dalla trasformazione di merci citate nella seguente colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
1.	ex 11.08	Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco, patate, frumento, manioca (tapioca) o sagù	35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
2.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
3.	74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
			74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
			74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
			74.06	Polveri e pagliette di rame
			74.07	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame
			74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
			74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
			85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
4.	75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
			75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio
			75.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio
5.	ex 85.24	Elettrodi di carbone	ex 85.24	Elettrodi di grafite
6.	Materie che non rientrano nei capitoli da 50 a 62		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 62	

Colonna 1		Colonna 2
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti
7. ex capitoli da 50 a 57	Fibre, filati, monofili e lamette di materie tessili diverse da quelle prevalenti in peso, purché il loro peso non ecceda il 10% del peso globale di tutte le materie tessili incorporate nel prodotto finito	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 62 che contengono due o più materie tessili
8. ex capitoli da 50 a 59	Filati	ex 60 04 Sottovesti complete e pronte per essere indossate ex 60.05 Indumenti esterni ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte
9. ex capitoli da 50 a 59	Tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 50% del valore del prodotto finito	ex 62.02 Prodotti seguenti, ricamati: biancheria da tavola, tende, centri da tavola, appoggiatesta per sedili; fodere per braccioli e per cuscini (ad esclusione della biancheria da letto) e manufatti per l'arredamento per edifici religiosi e simili luoghi di culto
10. ex capitoli da 50 a 62	Guarnizioni ed accessori (ad esclusione delle fodere)	Tutti i prodotti del capitolo 60, delle voci da 61.01 a 61.04, 61.06, 61.07, 61.09 a 61.11 (completi e pronti per essere indossati), 61.05 (completi e pronti per essere indossati), nonché certi prodotti della voce ex 61.11 (colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna) e prodotti del capitolo 62
11. ex 57.07	Filati di sisal	ex 58.02 Tappeti di sisal
12. 50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)	} Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 62
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati	
13. 53.05	Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 57
14. ex 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa	} — Tutti i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 57, ad eccezione del n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura — I seguenti prodotti dei capitoli da 58 a 62:
ex 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche	
		ex 59.01: Assorbenti igienici
		ex 59.04: Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue

		<i>Colonna 1</i>			<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati			Prodotti ottenuti
15.	ex 56.01 ex 56.02	Fibre e fasci (câbles) di polipropilene a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 59.02		Feltri fatti all'ago, anche impregnati o spalmati
16.	ex capitoli da 50 a 57	Filati	ex 50.09		Tessuti tinti, contenenti almeno l'80% in peso di seta o di borra di seta (schappe)
			ex 51.04		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, in strisce
			ex 55.09		Altri tessuti di cotone, in strisce
			ex 55.09		Organze, imbianchite, mercerizzate e pergaminate
			ex 56.07		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o in cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), in strisce
			58.01		Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
			ex 59.01		Assorbenti igienici
			ex 59.15		Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, nei quali il lino o la canapa o le due materie insieme costituiscono al massimo il 50% del peso dei componenti tessili
			ex 59.17		Veli e tele da buratti
			ex 59.17		Articoli di materie tessili diversi dai prodotti definiti nella nota 5 a) del capitolo 59
			ex 60.03		Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, completi e pronti per essere indossati
			ex 60.06		Manufatti del tipo di quelli compresi nei nn. da 60.02 a 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso
17.	ex capitoli da 50 a 59	Filati semplici	59.05		Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
			59.06		Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
18.	ex capitoli 55 e 56	Filati semplici	ex 58.08		Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche

<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
19.	ex 51.01 ex 51.02	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche	ex 58.08 ex 59.04 59.05 59.06	Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
20.	ex 51.01 ex 51.02 ex 56.05	Filati, monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di fibre cuproammoniacali	58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
21.	ex 51.02	Monofili di poliesteri	ex 59.17	Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili), dei tipi comunemente usati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione ed il finissaggio della carta e del cartone, compresi i tessuti del tipo di forma tubolare o senza fine
22.	ex capitoli da 50 a 59	Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli compresi nelle voci nn. 59.10 e 59.11	59.10 ex 59.11	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati Fogli, piastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con un tessuto
23.	ex capitoli da 50 a 59	Tessuti (ad eccezione delle fodere), a condizione che il valore del tessuto (non compresi fodere, guarnizioni e accessori) non ecceda il 45% del valore del prodotto finito	ex 61.01 ex 61.02	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per essere indossati Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti
24.	ex capitoli da 50 a 60	Tessuti e tessuti a maglia, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 61.09	Reggiseni, busti, fascette, guaine, cinture morbide e altri manufatti destinati a sostenere il corpo, anche elastici, completi e pronti per essere indossati
25.	ex 29.14	Acetato di vinile monomero. Qualsiasi prodotto che non è o non contiene un prodotto ottenuto dalla polimerizzazione del monomero	ex 39.02	Acetato di polivinile

Articolo 4

Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, i certificati EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2 possono essere completati con una delle seguenti menzioni: « ART. 25.1 GEGEBEN », « APPLICATION ART. 25.1 », « APPLICAZIONE ART. 25.1 », « ART. 25.1 VOLDAAN », « ART. 25.1 SATISFIED », « ART. 25.1 OPFYLDT », « 25.1 ARTIKLAA SOVELLETTU », « AKVAEDUM 25.1 FULLNAEGT », « ART. 25.1 OPPFYLLT », « ART. 25.1 CUMPRIDO », « ART. 25.1 TILLÄMPLIG ».

Queste menzioni vengono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato EUR. 1 e del formulario EUR. 2 e convalidate, per quanto riguarda i certificati EUR. 1, con l'apposizione dell'impronta del timbro utilizzato dal competente ufficio doganale.

3. Quando, nel quadro della procedura semplificata, viene applicato il paragrafo 2, le menzioni di cui a detto paragrafo vengono convalidate mediante apposizione, secondo i casi, dell'impronta del timbro utilizzato dall'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione, o da quella del timbro speciale previsto all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) del presente protocollo. Quest'ultima può essere stampata sul certificato EUR. 1.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, la Finlandia da una parte e la Comunità dall'altra, possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far percepire i dazi previsti dall'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari sia della Finlandia che della Comunità che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti corrispondenti alle condizioni previste dal presente protocollo e che vengono successivamente importati in Finlandia o nella Comunità».

Articolo 3

Gli allegati I, II, III e V del protocollo n. 3 sono sostituiti dagli allegati I, II, III e V che figurano in allegato alla presente decisione.

Gli allegati VI e VII della presente decisione sono aggiunti al protocollo n. 3.

La presente decisione sostituisce le seguenti decisioni del Comitato misto:

1. Decisione n. 3/74 che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽¹⁾.
2. Decisione n. 4/74 che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale per l'attuazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Finlandia ⁽²⁾.
3. Decisione n. 5/74 che riguarda il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽³⁾.
4. Decisione n. 6/74 che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽⁴⁾.
5. Decisione n. 7/74 che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽⁵⁾.
6. Decisione n. 8/74 che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽⁶⁾.
7. Decisione n. 9/74 che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 ⁽⁷⁾.
8. Decisione n. 10/74 che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽⁸⁾.
9. Decisione n. 1/75 che modifica l'articolo 23 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽⁹⁾.
10. Decisione n. 2/75 che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 4/74 del Comitato misto e che abroga la decisione n. 5/74 del Comitato misto ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 102 dell'11. 4. 1974, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 102 dell'11. 4. 1974, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 102 dell'11. 4. 1974, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 dell'11. 4. 1974, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 dell'11. 4. 1974, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1974, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1974, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 352 del 28. 12. 1974, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1975, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1975, pag. 16.

11. Decisione n. 1/76 che modifica l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa (1).
12. Decisione n. 2/76 che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l'elenco di cui all'articolo 25 di tale protocollo (2).
13. Decisione n. 3/76 che completa la nota 11 ad articolo 23 dell'allegato I del protocollo n. 3 relativo

alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa (3).

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Comitato misto

Il Presidente

P. DUCHATEAU

(1) GU n. L 215 del 7. 8. 1976, pag. 4.

(2) GU n. L 328 del 26. 11. 1976, pag. 10.

(3) GU n. L 328 del 26. 11. 1976, pag. 16.

ALLEGATO

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articolo 1

L'espressione « la Comunità » o « la Finlandia » comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Finlandia.

Le navi operanti in altomare, comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 — ad articoli 1, 2 e 3

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Finlandia o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articoli 2 e 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b) e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plusvalore acquisito, alle disposizioni speciali previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, le disposizioni concernenti il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plusvalore acquisito.

Nota 4 — ad articoli 1, 2 e 3

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 5 — ad articolo 4, lettera f)

L'espressione « loro navi » si applica soltanto nei confronti delle navi :

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Finlandia;
- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Finlandia;
- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia o ad una società con sede principale in uno di tali Stati, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a enti pubblici o a cittadini di tali Stati ;
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia ;
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia.

Nota 6 — ad articolo 6

Per « prezzo franco fabbrica » s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per « valore in dogana » si intende quello definito nella convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 7 — ad articolo 16, paragrafo 1 e ad articolo 22

Quando un certificato EUR. 1 è stato rilasciato alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 3, e si riferisce a merci riesportate tali quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati EUR. 1 rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

Nota 8 — ad articolo 23

Per « restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma » si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale e parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, *sempreché* tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o questa non riscossione quando le merci ottenute da detti prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

Per « prodotti messi in opera » si intendono tutti i prodotti per i quali una « restituzione dei dazi doganali o esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma » viene richiesta a causa dell'esportazione di prodotti originari per i quali è rilasciato un certificato EUR. 1 o redatto un formulario EUR. 2.

Nota 9 — ad articolo 25

Per « disposizioni tariffarie in vigore » si intende il dazio applicato il 1° gennaio 1973 in Danimarca, nel Regno Unito o in Finlandia ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari della Comunità o della Finlandia.

Nota 10 — ad articolo 25

Quando prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca, in Finlandia o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1° gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi i prodotti diversi dal cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, i gelati, la cioccolata e i prodotti di cioccolata, anche ripieni e i prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 19.02	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07	
ex 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione a partire da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed rice », « corn-flakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi ⁽¹⁾ oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	

⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di frumento duro.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecole e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
ex 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o gli ortaggi della voce n. 20.07, non contenenti latte o sostanze grasse derivanti dal latte, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) e altri	Fabbricazione a partire da succhi di frutta ⁽¹⁾ oppure per la quale vengono usati prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 22.09	Bevande alcoliche, ad esclusione del rum, arack, tafia, gin, whisky, vodka, con tenore di alcole etilico di 45,2° o meno ed acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 28.19	Ossido di zinco	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
32.06	Lacche coloranti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 32.04 e 32.05 ⁽¹⁾	
32.07	Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato ⁽¹⁾	
ex 33.06	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire da oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti, e resinoidi ⁽¹⁾	
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola		Fabbricazione a partire da granturco o patate
ex 35.07	Preparazioni destinate a chiarificare la birra composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessuti		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 ⁽¹⁾	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 ⁽¹⁾	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 ⁽¹⁾	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni in forme, in recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordanatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; pasta e polveri per saldare, composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — gli oli di flemma e l'olio di Dip-pel — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele 		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 38.19 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> — gli scambiatori di ioni — i catalizzatori — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — i cementi, le malte e composizioni simili, refrattari — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — i carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre, o di altri semi-prodotti — la sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce n. 29.04 — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante 		
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, e stecche per busti, per vestiti e accessori di vestimenta e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore, escluso quello della gomma naturale, non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.06 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili della voce n. ex 43.02 ⁽¹⁾	
ex 44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno, esclusi quelli di pannelli di fibre		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
ex 44.28	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno in fuscilli	
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01
ex 48.07	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
ex 48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi e contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04 ⁽²⁾	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05 ⁽²⁾	Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.03

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽²⁾ Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 50.07 ⁽¹⁾	Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti compresi tra le voci nn. 50.01 e 50.03 incluso
ex 50.07 ⁽¹⁾	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.01 o da prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 ⁽²⁾	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.02 o della voce n. 50.03
51.01 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 ⁽¹⁾	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazione del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 ⁽¹⁾	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 ⁽²⁾	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili, fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
53.06 ⁽¹⁾	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.07 ⁽¹⁾	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.08 ⁽¹⁾	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce n. 53.02
53.09 ⁽¹⁾	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03, greggi
53.10 ⁽¹⁾	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 05.03 e da 53.01 a 53.04 incluso
53.11 ⁽²⁾	Tessuti di lana o di peli fini		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci da n. 53.01 a n. 53.05 incluso
53.12 ⁽²⁾	Tessuti di peli grossolani o di crine		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso o a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02
54.04 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 ⁽²⁾	Tessuti di lino o di ramiè		Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
55.05 ⁽¹⁾	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 ⁽¹⁾	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 ⁽²⁾	Tessuti di cotone a punto di garza		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 ⁽²⁾	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie incorporate. Questa percentuale viene portata a:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
55.09 ⁽²⁾	Altri tessuti di cotone		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03 incluso
57.06 ⁽¹⁾	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
ex 57.07 ⁽¹⁾	Filati di canapa		Fabbricazione a partire da canapa greggia
ex 57.07 ⁽¹⁾	Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa		Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 incluso

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :
 — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07 ;
 — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 57.07	Filati di carta		Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, paste tessili o fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche e artificiali; in fiocchi o loro cascami, non cardati né pettinati
57.10 (2)	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
ex 57.11 (2)	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 57.01, 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
ex 57.11	Tessuti di filati di carta		Fabbricazione a partire da carta, da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 (1)	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02 (1)	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 (1)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.05 (1)	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia queste norme non si applicano ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
58.06 ⁽¹⁾	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 ⁽¹⁾	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 ⁽¹⁾	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 ⁽¹⁾	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01 ⁽¹⁾	Ovatte o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 ⁽¹⁾	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi i feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 ⁽¹⁾	Feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
59.03 ⁽¹⁾	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
59.04 ⁽¹⁾	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 ⁽¹⁾	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 ⁽¹⁾	Altri manufatti ottenuti, con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Fabbricazione a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Fabbricazione a partire da filati
59.10 ⁽¹⁾	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
ex 59.11	Tessuti gommati, diversi da quelli a maglia, ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da filati

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da prodotti chimici
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Fabbricazione a partire da filati
59.13 ⁽¹⁾	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Fabbricazione a partire da filati semplici
59.15 ⁽¹⁾	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 ⁽¹⁾	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 ⁽¹⁾	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex capitolo 60 ⁽¹⁾	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da prodotti delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :
— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07 ;
— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle tele per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso, non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.07	Cravatte		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi i colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.11	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
62.01	Coperte		Fabbricazione a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro casami ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Fabbricazione a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in striscie), anche guarniti		Fabbricazione a partire o da filati o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato a laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
73.07	Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordone); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.06

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.06 e 73.07 e della voce n. 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.07	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.08	Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
77.02	Barre, profilati, fili, lamiera, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio ; altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.) di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuati materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (84.15) e macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce 84.59 fino al 31 dicembre 1984.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex 84.41	Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti o pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti « originari », — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag, siano prodotti « originari »
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85.14 e 85.15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparec-		Lavorazione, trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione :

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
85.15 (seguito)	chio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		— che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n. 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, pezzi e parti ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07 (esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica), 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo che determinano:
- il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 90.07	Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi da lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20, esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, ad accensione elettrica		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 91.04 e 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti della voce n. 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio (spazzole, spazzolini, scope-spazzole, pennelli e simili); comprese le spazzole costituenti elementi di macchine, rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbocchi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci nn. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 25.19	Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro	Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale (magnesite)
ex 25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio, macinato e riposto in recipienti ermetici	Macinazione e condizionamento in recipienti ermetici, di carbonato di magnesio naturale (magnesite) anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio
ex 25.24	Fibre di amianto grezze	Trattamento del minerale di amianto (concentrato d'asbesto)
ex 25.26	Scarti di mica macinati ed omogeneizzati	Macinatura e omogeneizzazione dei residui di mica
ex 25.32	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex Capitolo da 28 a 37	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, eccetto l'anidride solforica (ex 28.13), i tannini (ex 32.01), gli oli essenziali resinoidi e i sottoprodotti terpenici (ex 33.01), le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra (ex 35.07), composte di papaina e bentonite e le preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessuti	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 28.13	Anidride solforica	Fabbricazione a partire da anidride solforosa

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 32.01	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti; resinoidi; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenuti per « effleurage » o macerazione
ex 35.07	Preparazioni destinate a intenerire la carne e a chiarificare la birra, composte di papaina e di bentonite; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessuti	Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 38	Prodotti diversi delle industrie chimiche, eccetto il tallol raffinato (ex 38.05), l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, purificata (ex 38.07), la pece nera (pece di catrame vegetale) (ex 38.09)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex 38.09	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione dal catrame di legno
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre « crêpe » di gomma per soles	Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata, nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di bovini (compresi bufali) e di equini, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 41.05	Pelli preparate, ma non pergamenate, di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 44.22	Fusti, botti, mastelli, secchie e altri lavori di bottaio e loro parti	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, anche segato sui due lati principali, ma non altrimenti lavorato
ex 47.01	Paste per carta al solfato, imbianchite	Fabbricazione a partire da paste per carta al solfato, grezze, a condizione che il valore dei prodotti non originari utilizzati non sia superiore al 60 % del valore del prodotto finito
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura
ex 50.09 } ex 51.04 } ex 53.11 } ex 53.12 } ex 54.05 } ex 55.07 } ex 55.08 } ex 55.09 } ex 56.07 }	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento (« épincetage »), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
ex 67.01	Spolverini e scopette di piume	Fabbricazione a partire da piume, parti di piume e calugine
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche	Taglio, aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all'uso a mano
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano, ad esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di vetro soffiati a bocca, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio : — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso — nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 73.29	Catene antisdrucchiolo	Lavorazione o trasformazione per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per via chimica di avanzi e rottami
ex 76.01	Alluminio greggio	Fabbricazione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
76.16	Altri lavori di alluminio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.02	Altri lavori di magnesio	Fabbricazione a partire da barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 82.09	Coltelli a lama trinciante e dentata (compresi i roncoli chiudibili), esclusi i coltelli della voce n. 82.06	Fabbricazione a partire da lame di coltelli
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 84.05	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei prezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine, escluse le macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ , utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig zag, siano prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ⁽¹⁾
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ⁽¹⁾
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
ex 95.05	Lavori di tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire da tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.08	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate, o a partire da schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 97.06	Teste di mazze da golf di legno o di altre materie	Fabbricazione a partire da sbocchi
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire da sbocchi

⁽¹⁾ Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

⁽²⁾ Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000.000		
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra c (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari ⁽¹⁾	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addì (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì (Firma)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000.000			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro			
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)			
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	7. Osservazioni	
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="154 858 1039 1725"> 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci </td> <td data-bbox="1039 858 1224 1725"> 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) </td> <td data-bbox="1224 858 1395 1725"> 10. Fatture (indicazione facoltativa) </td> </tr> </table>			8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)		

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO VI.

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

(RECTO)

FORMULARIO EUR. 2 N.		1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra ⁽¹⁾ e	
		2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	
4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)		3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.	
		5 Luogo e data	
		6 Firma dell'esportatore	
7 Osservazioni ⁽²⁾		8 Paese d'origine ⁽³⁾	9 Paese di destinazione ⁽⁴⁾
11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci		10 Peso lordo (kg)	
		12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione ⁽⁴⁾ incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

⁽¹⁾ Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

⁽²⁾ Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

⁽³⁾ Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

⁽⁴⁾ Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.


<p>13 Richiesta di controllo</p> <p>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).</p> <p>Fatto a, addì 19..... Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>14 Risultato del controllo</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1)</p> <p>Fatto a, addì 19..... Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
--	---

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO VII



(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(2) Indicazione che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del Comitato misto CEE-Finlandia che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, il 5 ottobre 1973, è stato firmato un accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° gennaio 1974 ;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante del suddetto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 2/77 che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al suddetto protocollo ;

considerando che occorre applicare questa decisione nella Comunità,

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, si applica nella Comunità la decisione n. 2/77 del Comitato misto.

Il testo di questa decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

DECISIONE N. 2/77 DEL COMITATO MISTO

del 20 dicembre 1977

che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, denominato in appresso protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che le disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3, modificate dalla decisione n. 2/76 del Comitato misto ⁽¹⁾, sono applicabili fino al 30 novembre 1977 per quanto riguarda certi prodotti della voce tariffaria 38.19 ;

considerando che continuano a sussistere le condizioni economiche internazionali che hanno provocato l'adozione di tali disposizioni per i prodotti in questione ; che occorre pertanto prorogarne la validità fino al 31 dicembre 1978,

DECIDE :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari applicabili alla voce tariffaria ex 38.19 dell'allegato II del protocollo n. 3, i prodotti di cui alla colonna 2 qui appresso sono considerati prodotti originari della Finlandia o della Comunità a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui alla colonna 4 e le altre condizioni del protocollo n. 3 applicabili a questi prodotti.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
1	2	3	4
ex 38.19	Prodotti ausiliari dello stesso genere di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria del cuoio e della carta non nominati né compresi altrove ; plastificanti, indurenti, stabilizzanti, composti per materie plastiche artificiali e per prodotti a base di materie plastiche artificiali, non nominati né compresi altrove		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 60 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 26. 11. 1976, pag. 10.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1977. Essa si applica ai prodotti esportati fino al 31 dicembre 1978 incluso.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Comitato misto

Il Presidente

P. DUCHATEAU
